SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 agosto 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1992, n. 359.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333

All'articolo 1, al comma 1:

le parole: « l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevede » *sono soppresse;*

le parole: « per l'impiantistica sportiva di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del »;

dopo le parole: « legge 6 marzo 1987, n. 65, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni ed integrazioni, ».

All'articolo 3, il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ».

All'articolo 6, al comma 1, le parole da: « A decorrere » *fino a:* « 0,8 punti » *sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole:* « sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.

3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici

erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi ».

All'articolo 8, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi ».

All'articolo 10:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la

SIP-Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. A tal fine si dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1' a 6 del presente articolo ».

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978. Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni ».

All'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis* Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari ».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: « è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, ed è accertato in via provvisoria » *sono sostituite dalle seguenti:* « è accertato »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo ».

L'articolo 17 è soppresso.

All'articolo 19, al comma 1, le parole: « e con i conferimenti » *sono soppresse.*

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 settembre 1992.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1287):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dai Ministri del tesoro (BARUCCI), del bilancio e della programmazione economica (REVIGLIO) e delle finanze (GORIA) l'11 luglio 1992.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio e Tesoro) e VI (Finanze), in sede referente, l'11 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 luglio 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 luglio 1992.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 15, 16, 17, 22, 23 luglio 1992.

Esaminato in aula il 23, 24, 27, 28 luglio 1992 e approvato il 29 luglio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 513):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e Tesoro) in sede referente, il 29 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 luglio 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 luglio 1992.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª il 31 luglio 1992; 4, 5 agosto 1992.

Esaminato in aula il 5, 6 agosto 1992 e approvato il 7 agosto 1992.

92G0401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 agosto 1992.

Divieto di transito, sosta, ancoraggio e pesca attorno all'isola di Pianosa.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 83 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale;

Tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico rappresentate dalla prefettura di Livorno che ritiene opportuna l'adozione di maggiori misure di sicurezza e vigilanza nelle acque adiacenti l'isola di Pianosa, entro un miglio marino dalla costa;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente disciplinare l'uso delle zone di mare territoriale adiacente l'isola di Pianosa per consentire quell'azione di prevenzione e controllo necessaria per la tutela della sicurezza della casa di reclusione ivi situata;

Decreta:

Art. 1.
Uso di zone di mare

1. È vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio e la pesca a tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio e qualunque sia il servizio cui esse sono destinate, nelle zone di mare attorno all'isola di Pianosa comprese entro un miglio marino dalla costa.

Art. 2.
Unità militari

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle unità navali militari e a quelle in servizio di Stato.

Art. 3.
Disposizioni penali

1. I contravventori al presente decreto saranno puniti, a norma dell'art. 1102 del codice della navigazione, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 7 agosto 1992

Il Ministro: TESINI

92A3857

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Decreto 6 agosto 1992.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775, del regolamento elettorale e della legge 22 gennaio 1982, n. 8, il mandato dei quattro rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero scadrà il 21 dicembre 1992 e quindi è necessario indire nuove elezioni;

Vista la comunicazione n. 86648 del 14 marzo 1992 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 ed avranno svolgimento il giorno 29 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, si procederà alla nomina dei componenti della commissione elettorale centrale e di quella circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: BONIVER

92A3795

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 luglio 1992.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del Ministero in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che a norma del citato regolamento occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato;

Vista la comunicazione 14 marzo 1992, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato le date del 29 e 30 novembre 1992, quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette, per i giorni 29 e 30 novembre 1992, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Le elezioni avranno luogo il giorno 29 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno 30 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, sentiti i consigli di amministrazione, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, saranno individuate le circoscrizioni elettorali e si procederà alla nomina della commissione elettorale centrale e di quelle circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento citato nelle premesse.

Roma, 30 luglio 1992

Il Ministro: FONTANA

92A3793

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 luglio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 agosto-14 settembre 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,65 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio-14 agosto 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 agosto-14 settembre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,60 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1992, è pari al 12,60 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1992, è pari al 13,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

92A3792

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 agosto 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana. (Ordinanza n. 2302/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, che all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza, nelle regioni Toscana e Sicilia, in relazione a danni causati dal maltempo di ottobre-novembre 1991;

Vista la nota n. IVA/10502 del 3 giugno 1992 con la quale la regione Toscana - giunta regionale dipartimento ambiente, ha trasmesso l'elenco degli interventi di somma urgenza per l'ammontare complessivo di L. 8.173.000.000;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, alla tutela della salute pubblica e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Dispone:

Art. 1.

Sono assegnate alle prefetture di Pisa, Siena, Livorno, Lucca, Arezzo, Firenze, Pistoia rispettivamente le somme di lire 267 milioni, 1.100 milioni, 60 milioni, 120 milioni, 60 milioni, 6.176 milioni, 390 milioni per l'esecuzione delle opere a seguito indicate:

Provincia di Pisa:

comune di S. Giuliano Terme:

riparazione muro a sostegno terrapieno scuola in località Agnano: lire 13 milioni;

comune di Monteverdi Marittimo:

primi interventi frana a monte edifici scuole medie: lire 248 milioni;

comune di Terricciola:

primo intervento acquedotto: lire 6 milioni.

Provincia di Siena:

genio civile di Arezzo:

in comune di Montepulciano:

torrente Doccia Acquaviva e scolo interno sgombero materiali: lire 150 milioni;

comune di Chiusi:

fosso circond. Colmata Tresa Montelungo sgombero materiali: lire 150 milioni;

rispristino acquedotto comunale: lire 300 milioni;

comune di S. Casciano Bagni:

frana interessante abitato: lire 500 milioni.

Provincia di Livorno:

comune di Rosignano Marittimo:

crollo muro di sostegno e ripristino: lire 60 milioni.

Provincia di Lucca:

comune di Gallicano:

completamento intervento S.U. depuratore: lire 120 milioni.

Provincia di Arezzo:

genio civile di Arezzo:

in comune di Castel Fiorentino:

riparazione di rotta rio Lega e Canale Montecchio: lire 60 milioni.

Provincia di Firenze:

genio civile di Firenze:

in comune di Prato:

ripristino arginature torrente Marinella 3ª categoria: lire 500 milioni;

ripristino difese idrauliche in sinistra Torrente Iolo 2ª categoria: lire 400 milioni;

in comune di Campi Bisenzio:

consolidamento muraglione fiume Bisenzio/La Galba: lire 250 milioni;

sovralzo e rinforzo fiume Bisenzio località S. Maria: lire 350 milioni;

consolidamento muraglione fiume Bisenzio: lire 200 milioni;

risagomatura e rafforzamento argini Bisenzio 1° int.: lire 190 milioni;

consolidamento muratura di difesa a monte del ponte fiume Bisenzio: lire 310 milioni;

ripresa erosione sponda S. Cresci: lire 300 milioni;

in comune di Empoli:

lavori sistemazione idraulica fiume Arno: lire 300 milioni;

in comune di Signa:

riparazione danni bassa sponda Arno-Porto di Mezzo: lire 250 milioni;

In comune di Empoli:

sostituzione chiaviche in destra e sinistra fiume Elsa: lire 150 milioni;

ripresa Coposione e Elsa: lire 510 milioni;

Amministrazione provinciale di Firenze:
comune di Piana di Prato:
sistemazione fosso Tozzinga sud: lire 353 milioni;
sistemazione Gora Bandita nord: lire 359 milioni;
sistemazione fosso di Piano: lire 436 milioni;
sistemazione fosso della Monaca: lire 216 milioni;
sistemazione collettore Crucignano: lire 903 milioni;
sistemazione fosso Gattinella: lire 199 milioni.

Provincia di Pistoia:

genio civile di Pistoia:
in località Altopascio/P.' Ciliegia:
ripristino sponda torrente Pescia: lire 120 milioni;

In località Ponte Buggianese:
ripristino sponda torrente Pescia: lire 120 milioni;

In località Montecarlo L.S. Salvatore:
ripristino sponda torrente Pescia: lire 150 milioni.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 1 si riconoscono le caratteristiche di urgenza ed indifferibilità, segnalate dagli uffici tecnici delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 i prefetti delle province di Pisa, Siena, Livorno, Lucca, Arezzo, Firenze e Pistoia si avvalgono dei rispettivi enti elencati nello stesso art. 1 i quali dovranno trasmettere, alle prefetture, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, le perizie dei lavori da eseguirsi o già eseguiti nei limiti degli importi sopra indicati, corredate dai verbali di somma urgenza redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato».

Copie di dette perizie dovranno essere tramesse al Dipartimento della protezione civile, nel termine sopra indicato.

Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, detti uffici possono procedere mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, mai inferiori a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

I prefetti riferiscono con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 3.173.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibiltà di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324.

Art. 6.

Ai fini della rendicontanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, citata nella premesse.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ove necessario, alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3856

ORDINANZA 7 agosto 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Molise. (Ordinanza n. 2304/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1992, concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, che all'art. 1, comma 6, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per interventi di somma urgenza nel territorio nazionale per danni causati dal maltempo di ottobre e novembre 1991;

Vista la nota n. 459 in data 4 giugno 1992 con la quale la regione Molise chiede il finanziamento degli interventi di ripristino dei danni provocati dal maltempo del novembre 1991 in provincia di Isernia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273;

Visto il telefax del 30 luglio 1992 con la quale il G.N.D.C.I. invia i verbali di sopralluogo effettuato nei comuni interessati;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, nonché alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Ravvista, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza da tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla prefettura di Isernia la somma di lire 3.000 milioni per l'esecuzione delle opere a seguito indicate:

Comune	Intervento		Importo
Isernia	Sistemazione torrente Rava località Le Piane	L.	500.000.000
Pietrabbondante	Viabilità (movimenti franosi)	»	400.000.000
Roccasicura	Caduta massi	»	200.000.000
Castelpetroso	Caduta massi	»	300.000.000
Frosolone	Viabilità (movimento franoso)	»	150.000.000
Vastogirardi	Viabilità muro frazione Villa S. Michele	»	150.000.000
Castel del Giudice	Sistemazione torrente Molinara	»	150.000.000
Castelpizzuto	Frana Folcara e valloni	»	100.000.000
Colli a Volturno	Frana località Arcangelone	»	200.000.000
Pescopennataro	Viabilità	»	100.000.000
Rionero Sannitico	Viabilità	»	100.000.000
S. Angelo del Pesco	Viabilità (movimento franoso)	»	200.000.000
S. Maria del Molise	Viabilità frazione S. Angelo in Grotte	»	100.000.000
Filignano	Viabilità e regimazione acque	»	100.000.000
Montaquila	Torrente Rio Chiaro	»	100.000.000
Carpinone	Viabilità	»	150.000.000
	Totale . . .	L.	3.000.000.000

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 il prefetto di Isernia si potrà avvalere dell'ufficio del genio civile di Isernia o degli uffici tecnici comunali i quali dovranno trasmettere alla prefettura, nel termine di venti giorni, le perizie dei lavori da eseguirsi o già eseguiti nei limiti degli importi sopra indicati, corredate dai verbali di somma urgenza redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350: «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato».

Copie di dette perizie dovranno essere trasmesse al Dipartimento della protezione civile, nel termine sopra indicato.

Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, detti uffici possono procedere mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle presente ordinanza.

Art. 3.

Il prefetto riferisce con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 4.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 3.000.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324.

Art. 5.

Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, citata nelle premesse.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ove necessario alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 7 agosto 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3859

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 26 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1991, n. 103) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 febbraio 1992;

Preso atto che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'adunanza del 22 aprile 1992 si è adeguata al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Università nell'adunanza del 22 maggio 1992 e dal consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 26 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Corso di laurea in matematica

La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno). I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi (quattro al terzo anno e tre al quarto) divisi ciascuno in due moduli ridotti.

Sono istituiti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

BIENNIO DI BASE.

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria», «fisica generale» constano ciascuno di due parti distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a dimostrare tramite un colloquio da sostenere prima dell'iscrizione al terzo anno, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

Per favorire un più efficace approfondimento da parte degli studenti dei contenuti culturali dei diversi settori disciplinari e per fornire una preparazione più completa nei diversi indirizzi di laurea, tutti gli insegnamenti del secondo biennio sono divisi in due moduli ridotti di eguale estensione e durata.

Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento può essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 1980. Il titolare di un insegnamento deve comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Ogni modulo ridotto ha un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito, approvato, nell'ambito della programmazione didattica, dal consiglio di corso di laurea e dal consiglio di facoltà.

Nei piani di studio degli studenti possono essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

Non è ammessa in alcun caso la iterazione di un modulo ridotto o di una annualità.

I programmi dei moduli ridotti sono oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Devono essere obbligatoriamente seguiti da parte dello studente almeno un modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

1) istituzioni di analisi superiore;

2) istituzioni di geometria superiore;

3) istituzioni di fisica matematica;

nonché, obbligatoriamente, l'ulteriore modulo ridotto di almeno uno dei predetti tre insegnamenti.

Entrambi i due moduli ridotti degli insegnamenti di «istituzioni di analisi superiore», «istituzioni di geometria superiore» e «istituzioni di fisca matematica» sono accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono parte integrante.

INDIRIZZO GENERALE.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

a) algebra superiore;
geometria superiore.

b) analisi superiore;

c) analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
meccanica superiore.

A questo scopo potranno essere utilizzati gli ulteriori moduli ridotti degli insegnamenti di «istituzioni di analisi superiore», «istituzioni di geometria superiore» e «istituzioni di fisica matematica»; l'insegnamento di «istituzioni di geometria superiore» si considera appartenente al gruppo *a)*; l'insegnamento di «istituzioni di analisi superiore» si considera appartenente al gruppo *b)*; e l'insegnamento di «istituzioni di fisica matematica» si considera appartenente al gruppo *c)*.

INDIRIZZO DIDATTICO.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, quattro moduli ridotti nel seguente gruppo *d)*, e due moduli ridotti nel seguente gruppo *e)*:

d) logica matematica;
matematiche complementari;
storia della matematica;

e) calcolo delle probabilità;
analisi numerica;
statistica matematica;
informatica generale.

INDIRIZZO APPLICATIVO

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, almeno tre moduli ridotti nel seguente gruppo *f)*:

f) analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
informatica generale;
teoria dei giochi e delle decisioni.

L'indirizzo applicativo viene suddiviso nei seguenti cinque orientamenti: informatico, numerico, probabilistico, fisico-matematico, economico-matematico.

Il manifesto degli studi indicherà annualmente, su delibera della facoltà, quali dei cinque orientamenti sono attivati.

Lo studente dell'indirizzo applicativo dovrà indicare, fra quelli attivati, l'orientamento professionale scelto all'atto della scelta dell'indirizzo e dovrà scegliere tre moduli ridotti nel gruppo di seguito indicato relativo all'orientamento prescelto:

Orientamento informatico:

informatica generale;
informatica teorica;
calcolatori elettronici;
teoria dell'informazione.

Orientamento numerico:

analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione.

Orientamento probabilistico:

calcolo delle probabilità;
statistica matematica;
teoria dei giochi e delle decisioni.

Orientamento fisico-matematico:

fisica matematica;
meccanica superiore;
istituzioni di fisica teorica;
relatività.

Orientamento economico-matematico·

econometria;
economia matematica:
sistemi dinamici.

CORSI OPZIONALI.

Lo studente del biennio di indirizzo, dovrà scegliere quattro moduli ridotti fra i corsi attivati nel seguente gruppo *g)*, ovvero, in alternativa, due moduli ridotti fra i corsi attivati nel seguente gruppo *g)* ed una annualità o moduli ridotti, equivalenti fra i corsi attivati in altro corso di laurea della facoltà o in altre facoltà nel seguente gruppo *h)*:

g) algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi superiore;
calcolo delle probabilità;
crittografia;
equazioni differenziali;
fisica matematica;
geometria algebrica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
informatica generale;
informatica teorica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di geometria superiore;
logica matematica;
matematica computazionale;
matematiche complementari;
matematiche superiori;
meccanica analitica;
meccanica superiore;
metodi di approssimazione;

metodi geometrici della fisica matematica;
sistemi dinamici;
statistica matematica;
storia della matematica;
teoria dei giochi e delle decisioni;
teoria dell'informazione;
teoria delle funzioni;
topologia algebrica;
topologia.

h) calcolatori elettronici;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di fisica teorica;
relatività.

L'esame di laurea comprende la discussione di una dissertazione scritta, nonché la discussione di una tesina orale.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

La facoltà, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 26 maggio 1992

Il rettore

92A3806

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 6 giugno 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XVI-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consigilio universitario nazionale espresso in data 9 aprile 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 87 dello statuto, nell'elenco relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è aggiunto il seguente:

70) psicologia del linguaggio e della comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 giugno 1992

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A3807

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XV relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 7 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'art. 2, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di magistero, la dizione: «laurea in pedagogia durata del corso quattro anni;» è soppressa e sostituita dalla seguente: «laurea in scienze dell'educazione, durata del corso quattro anni;».

Nell'art. 91, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di magistero, al primo comma, la dizione: «*b)* laurea in pedagogia» è soppressa e sostituita dalla seguente: «*b)* laurea in scienze dell'educazione».

Al medesimo art. 91, secondo comma, la dizione: «Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;» è soppressa e sostituita dalla seguente: «Per i corsi di laurea in materie letterarie e in lingue e letterature straniere (europee) il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; per il corso di laurea in scienze dell'educazione il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (diploma di scuola secondaria superiore della durata quinquennale oppure quadriennale con anno integrativo). Ai sensi dell'art. 4 del decreto 11 febbraio 1991 gli studenti che alla data di pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (20 maggio 1991) sono già iscritti ad un anno di corso delle scuole secondarie superiori di durata quadriennale hanno diritto ad iscriversi al corso di laurea in scienze dell'educazione.

L'art. 93 relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in pedagogia è soppresso e sostituito dal seguente:

b) *Laurea in scienze dell'educazione.*

Art. 93. - *Titolo di ammissione:* quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (diploma di scuola secondaria superiore della durata quinquennale oppure quadriennale con anno integrativo). Ai sensi dell'art. 4 del decreto 11 febbraio 1991 gli studenti che alla data di pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (20 maggio 1991) sono già iscritti ad un anno di corso delle scuole secondarie superiori di durata quadriennale hanno diritto ad iscriversi al corso di laurea in scienze dell'educazione.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnamenti di scuola media superiore, educatori professionale extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti: nella tabella delle discipline (tabella 1), gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti: gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata anno per anno al consiglio di corso di laurea.

Esami di laurea: per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1.

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle Università e denominazioni semplificate:

filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale, pedagogia generale;

educazione degli adulti = educazione degli adulti;

storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche = storia della pedagogia;

storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche = storia della scuola e delle istituzioni scolastiche;

educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative = educazione comparata;

didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica = metodologia e didattica;

ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva = pedagogia speciale;

informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione = tecnologia dell'istruzione;

docimologia = docimologia;

pedagogia sperimentale = pedagogia sperimentale;

filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia = letteratura per l'infanzia;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero = istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

TABELLA 2.

Insegnamenti del primo biennio:

a) insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale
storia della pedagogia
storia della scuola e delle istituzioni educative
filosofia dell'educazione

b) insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica
storia della filosofia
istituzioni di storia della filosofia

c) insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva
psicologia sociale

d) insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale
sociologia
sociologia dell'educazione

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale
pedagogia sperimentale
statistica (applicata alla ricerca educativa)

f) insegnamenti di area storica:

storia medioevale
storia moderna
storia contemporanea

g) insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note: Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale. Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalenti.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3.

Insegnamenti del secondo biennio:

indirizzo «insegnanti di scuola media superiore»:

a) insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata
metodologia e didattica
docimologia
tecnologie dell'istruzione
letteratura per l'infanzia
filosofia dell'educazione
pedagogia generale
storia della pedagogia
pedagogia speciale

b) insegnamenti di area filosofica:

estetica
filosofia teoretica
filosofia morale
logica
filosofia della scienza
filosofia del linguaggio
storia della filosofia
filosofia della storia
storia della filosofia moderna e contemporanea
storia dell'estetica

c) insegnamenti di area storica:

storia antica
storia medioevale
storia moderna
storia contemporanea
storia dei Paesi afro-asiatici
storia romana

d) insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale
storia della psicologia
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia)
psicologia dinamica
psicologia dell'età evolutiva
psicologia sociale
metodologia delle scienze del comportamento
teoria della personalità
psicologia dell'apprendimento (o psicologia cognitiva)

e) insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia
sociologia delle comunicazioni di massa
sociologia dei processi culturali
storia della sociologia
sociologia
antropologia culturale
sociologia dell'educazione
sociologia dei fenomeni politici
sociologia delle religioni
storia delle tradizioni popolari

f) insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Tutto il raggruppamento contrassegnato dalla lettera *g)*

g) insegnamenti di area linguistico-letteraria:

linguistica generale
storia della grammatica e della lingua italiana
sociologia della letteratura
letterature comparate
teoria e metodologia generale della letteratura.

Note: Gli studenti devono seguire gli insegnamenti di area pedagogica e filosofica rispettivamente per cinque e sette corsi semestrali.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del Consiglio di corso di laurea gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, giuridica e linguistico letteraria.

TABELLA 4.

Insegnamenti del secondo biennio

indirizzo «educatori professionali extrascolastici»:

a) insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti
storia della scuola e delle istituzioni educative
pedagogia generale
metodologia e didattica
pedagogia speciale
docimologia
tecnologie dell'istruzione
letteratura per l'infanzia
edilizia sociale e comunitaria
metodologie e tecniche del lavoro di gruppo
metodologie e tecniche del gioco e dell'animazione
pedagogia della famiglia

b) insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale
filosofia del linguaggio
estetica
antropologia filosofica

c) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale
statistica (applicata alla ricerca educativa)
metodologia della ricerca audiovisiva

d) insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'età evolutiva
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia)
psicologia dinamica
psicologia sociale
neuropsichiatria
psicopatologia dell'età evolutiva
igiene mentale
psicopatologia generale e/o dell'età evolutiva
psicologia delle religioni
metodologia delle scienze del comportamento
psicologia della personalità e delle differenze individuali
psicologia dei gruppi

e) insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale
sociologia della famiglia
sociologia dei processi culturali
sociologia delle comunicazioni di massa
sociologia dell'organizzazione
sociologia della devianza
criminologia
sociologia delle religioni
sociologia dei fenomeni politici
storia delle tradizioni popolari

f) insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia
igiene
puericultura
metodi e tecniche della psicomotricità
neuropsichiatria infantile
pediatria preventiva e sociale
geriatria

g) insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
legislazione minorile
legislazione e organizzazione dei servizi sociali
istituzioni e politica scolastica
diritto e legislazione universitaria
istituzioni e politica dei beni culturali
diritto e legislazione dei beni culturali

h) insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo
filmologia
storia del cinema
storia della musica

fondamenti della comunicazione musicale
storia dell'arte e del restauro
biblioteconomia
museografia
archivistica
storia del libro e delle biblioteche
letterature popolari
letteratura italiana moderna e contemporanea

Note: Lo studente deve seguire almeno sette e due insegnamenti semestrali rispettivamente delle aree pedagogica e della metodologia della ricerca.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra quelli indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali), tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione e la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore complessivamente non inferiore a quattrocento, attività di tirocinio e attività pratiche, associandole alle seguenti discipline: educazione degli adulti, pedagogia speciale, metodologia e didattica, docimologia, metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, metodologie e tecniche del gioco e dell'animazione.

TABELLA 5.

Insegnamenti del secondo biennio — Indirizzo «esperti nei processi formativi»:

a) insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti
educazione comparata
metodologia e didattica
tecnologie dell'istruzione
docimologia
pedagogia generale
metodologie e tecniche del lavoro di gruppo
metodologie e tecniche del gioco e dell'animazione
storia della scuola e delle istituzioni educative

b) insegnamenti di area filosofica:

logica
storia del pensiero scientifico
istituzioni di filosofia

c) insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica, oppure psicopedagogia)
epistemologia genetica
psicologia dell'orientamento e della formazione professionale
psicologia del lavoro

d) insegnamenti di area socio-antropologica

antropologia culturale
sociologia dei processi culturali
sociologia delle comunicazioni di massa
sociologia dei fenomeni politici

e) insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale
metodologia della ricerca sociale
statistica (applicata alla ricerca educativa)

f) insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione
sociologia dell'organizzazione
teoria della comunicazione
archivistica
biblioteconomia
informatica
sociologia del lavoro
storia del libro e delle biblioteche
sociologia della letteratura

g) insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
istituzioni e politica scolastica
diritto e legislazione universitaria
legislazione e organizzazione dei servizi sociali

h) insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note: Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire, scegliendoli entro le rispettive aree, cinque insegnamenti di area pedagogica, un insegnamento di area filosofica, un insegnamento di area psicologica, un insegnamento di area socioantropologica, un insegnamento di area giuridica, sei insegnamenti tra quelli riguardanti i problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore complessivamente non inferiore a quattrocento, attività di tirocinio e attività pratiche, associandole alle seguenti discipline: educazione degli adulti, metodologia e didattica, docimologia, metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, metodologie e tecniche del gioco e dell'animazione, psicologia del lavoro, sociologia del lavoro, sociologia dell'organizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 luglio 1992

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A3808

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 8 maggio 1992;

Vedute le deliberazioni adottate dai consessi accademici di questa Università di adeguamento del parere espresso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

1) diritto dei Paesi afro-asiatici;

2) diritto delle Comunità europee;

3) informatica giuridica;

4) diritto tributario comparato;

5) diritto penale amministrativo;

6) diritto penale comparato;

7) storiae sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;

8) storia della moneta e della banca;

9) diritto comparato del lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 4 luglio 1992

Il rettore: PALMIERI

92A3745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

storia delle dottrine economiche.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di ingegneria:

dinamica delle strutture.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (3° e 4° anno);
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

otorinolaringoiatria.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3836

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle finanze relativo all'avviso di rettifica al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Caserta. (Avviso di rettifica pubblicato nel fascicolo n. 7 del supplemento straordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Nell'avviso di rettifica, citato in epigrafe, alla pag. 25, terza colonna, del fascicolo n. 7 del sopraindicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* è annullata la tariffa di L. 5.400 relativa alla classe 77 della categoria C/6 del comune di Carinaro.

Alla pag. 51, le tariffe del comune di VAIRANO PATENORA devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di VAIRANO PATENORA
Zona censuaria Unica
Zona territoriale C

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/3	1	100.000
	2	120.000
	3	145.000
	4	170.000

92A3783

Comunicato del Ministero delle finanze relativo all'avviso di rettifica al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Modena. (Avviso di rettifica pubblicato nel fascicolo n. 6 del supplemento straordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe, pubblicato nel fascicolo n. 6 del supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di CASTELNUOVO RANGONE alla pag. 16 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CASTELNUOVO RANGONE
Zona censuaria Unica
Zona territoriale E

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/7	1	145.000
	2	170.000
	3	200.000
	4	235.000

Le tariffe del comune di FANANO alla pag. 18 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di FANANO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale F

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/2	1	145.000
	2	170.000
	3	200.000
	4	235.000

92A3784

Comunicato del Ministero delle finanze relativo all'avviso di rettifica al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Potenza. (Avviso di rettifica pubblicato nel fascicolo n. 1 del supplemento straordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1991).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, la tariffa del comune di NEMOLI, riportata alla pag. 23, terza colonna, del fascicolo n. 1 del suindicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* deve essere integrata come segue:

Comune di NEMOLI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale C

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/3	1	59.000
	2	69.000
	3	81.000
	4	95.000

92A3785

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200